

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente PINTO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri volontari della C.R.I. » (445)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 11, 12, 13 e <i>passim</i>
ARGIROFFI (PCI)	16, 20, 21
BELLINZONA (PCI)	24
COSTA (DC), relatore alla Commissione	12, 15 16 e <i>passim</i>
DEL NERO (DC)	14, 17, 27 e <i>passim</i>
FORNI (DC)	29
GROSSI (PCI)	15, 16
JERVOLINO RUSSO Rosa (DC)	13, 19, 23
MERZARIO (PCI)	28
QUARENGHI Vittoria, sottosegretario di Stato per la sanità	19, 20, 21 e <i>passim</i>
ROSSANDA Marina (PCI)	12, 14, 21 e <i>passim</i>
SPARANO (PCI)	21
SPINELLI (PSI)	16, 19, 20 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri volontari della C.R.I. » (445)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri volontari della C.R.I. ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Comunico che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, e non essendo ancora decorsi i termini per l'emissione del parere medesimo previsti dall'articolo 39 del Regolamento, la conclusione della discussione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. Possiamo co-

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

munque procedere intanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Prego il senatore Costa di riferire alla Commissione sul testo elaborato dalla Sottocommissione.

C O S T A, *relatore alla Commissione*. Non posso non dichiarare le mie perplessità per il fatto che un disegno di legge tra i più semplici e banali che mai siano stati discussi abbia richiesto tanto tempo e tante sedute e che la sua approvazione, a causa della circostanza anzidetta, debba essere ulteriormente differita. Ciò significa che quando il Governo presenterà il preannunciato provvedimento quadro — ed il Gruppo democristiano presenterà un ordine del giorno in tal senso — perderemo anni di tempo a studiarlo e a discuterlo.

P R E S I D E N T E. Purtroppo non possiamo modificare il Regolamento.

C O S T A, *relatore alla Commissione*. Non ho questa pretesa.

P R E S I D E N T E. Ci sono delle scadenze che dobbiamo rispettare; d'altra parte non è detto che per discutere la leggequadro occorrerà tanto tempo. Col provvedimento in discussione si intaccano dei principi stabiliti dalla legge italiana; avendo recepito la direttiva CEE, non possiamo fare a meno del parere della Commissione competente.

R O S S A N D A M A R I N A. Sono d'accordo col senatore Costa circa l'estrema lunghezza dei tempi per affrontare un provvedimento, tutto sommato, abbastanza semplice. D'altra parte, poichè non c'è alternativa possibile, ritengo che il rinvio sia inevitabile.

C O S T A, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il testo elaborato, e votato a maggioranza, dalla Sottocommissione penso che contemperi tutte le esigenze che erano state manifestate nel corso della discussione; vi sono alcuni punti controversi che dovranno essere definiti in questa sede,

come pure dovranno qui essere esaminati taluni emendamenti preannunciati dalla senatrice Rossanda.

Il disegno di legge è stato modificato anche in conformità al parere espresso da alcune Commissioni competenti; per esempio la 1^a Commissione ha subordinato il proprio parere favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2; la Sottocommissione, preso atto del suggerimento, ha ritenuto di dover sopprimere l'intero articolo 2 del disegno di legge, richiamandosi alle disposizioni legislative già esistenti in materia di esami di Stato. Così pure, modificando l'articolo 4, ci siamo attenuti a quanto prescritto dalla Commissione bilancio e programmazione, la quale ci ha invitato a indicare con esattezza i finanziamenti necessari per effettuare eventuali corsi in Italia.

La 7^a Commissione ha fornito un parere che non mi sento di condividere; tale Commissione, infatti, esprime preoccupazioni sulle conseguenze derivanti dalla soppressione, nei policlinici universitari, dei posti in organico per infermieri generici e dalla loro sostituzione con infermieri professionali, così come previsto dall'articolo 4 del disegno di legge. A mio giudizio, invece, proprio questo rappresenta un passo avanti notevole sulla strada della qualificazione professionale; la maggioranza della Sottocommissione condivide questa mia valutazione. Per tali motivi non si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 4, anche se il primo e il terzo comma hanno assunto una diversa posizione nel testo, ma soltanto per motivi di estetica legislativa.

Alcune altre modifiche, peraltro di lieve entità, saranno chiarite nel corso della discussione sui singoli articoli. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e preciso subito che nel secondo comma dell'articolo 1 elaborato dalla Sottocommissione, laddove si parla di un anno di servizio necessario per essere ammessi ai corsi, non essendosi raggiunta l'unanimità, si è ritenuto di proporre un'alternativa sotto forma di emendamento che prevede tre anni di servizio, riservando così la definitiva decisione alla Commissione.

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, mi riservo di esprimere il mio parere in sede di discussione sui singoli punti.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo repubblicano anche io preannuncio alcuni emendamenti all'articolo 1 del testo proposto dalla Sottocommissione, nonché il mantenimento dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JERVOLINO RUSSO ROSA. Desidero ringraziare il relatore per il lavoro svolto in seno alla Sottocommissione e condivido il suo rammarico per il fatto di non poter condurre a termine oggi l'approvazione del provvedimento. Occorre, fra l'altro, tener presente che si tratta sostanzialmente della attuazione di una direttiva CEE. Certamente, come ha ricordato il Presidente, non possiamo modificare il Regolamento e quindi è necessario attendere la risposta della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Mi auguro comunque che, nella settimana ventura, si possa approvare questo provvedimento, anche prima di eventuali sospensioni dei nostri lavori per fatti politici esterni al Parlamento, che potrebbero ritardare l'approvazione del disegno di legge, generando — ed è un fatto di cui bisogna pur tenere conto — una tensione nelle categorie interessate che facevano affidamento sulla possibilità di immediata approvazione da parte della Commissione sanità del Senato.

In linea di massima giudico positivo il lavoro svolto dalla Sottocommissione, inteso a garantire una maggiore qualificazione del personale paramedico. Ritengo, altresì, che, nel momento in cui si vara l'attuazione della riforma sanitaria, una delle garanzie per i livelli effettivi del servizio sia senza dubbio costituita, oltre che da un'alta qualificazione del personale medico, da un'altrettanto attenta qualificazione del personale paramedico che ha un diuturno contatto col malato.

Vorrei ora esaminare uno dei punti rimasti in sospeso nel corso dei lavori della Sottocommissione, e cioè la questione relativa

al periodo di servizio (due o tre anni) che il personale infermieristico deve possedere per poter accedere al meccanismo previsto da questo disegno di legge. A tal proposito prego la Commissione di aver presente che il periodo di tre anni risulta effettivamente lungo, tenuto anche conto che il provvedimento all'esame non è una generica sanatoria, ma, nella sostanza, offre soltanto la possibilità di inserimento nei normali corsi per infermieri professionali ad operatori sanitari che abbiano una esperienza di lavoro e posseggano un titolo di studio preciso (deve trattarsi, infatti, del diploma di scuola media inferiore e dei due anni di scuola media superiore per avere l'accesso automatico al corso, oppure del diploma di scuola media inferiore più un esame aggiuntivo che, comunque, dimostri l'acquisizione di una cultura generale pari al decimo anno di scuola). Questo sistema garantisce ampie possibilità di preparazione professionale. Potremmo, forse, prevedere l'accesso ai corsi anche per gli infermieri che abbiano due anni di prestazione di lavoro.

Un'altra cosa — anche se, forse, superflua — vorrei puntualizzare per quanto riguarda la durata dei corsi di cui all'articolo 1, laddove si dice che la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni; ritengo si tratti di anni scolastici, ma forse varrebbe la pena di precisare tale circostanza.

Ciò premesso, visto che la Sottocommissione ha tenuto conto delle osservazioni formulate da parte delle Commissioni alle quali è stato richiesto il parere (soprattutto la Commissione bilancio) ed ha formulato l'articolo 4 relativo ai meccanismi di copertura dell'onere in modo da dare una quantificazione certa dello stesso, si può giungere ad un'approvazione del disegno di legge la più rapida e concorde possibile.

Gli emendamenti che propongo, tutti all'articolo 1, sono i seguenti: innanzitutto precisare in « due anni » il periodo di servizio continuativo di cui al secondo comma; sempre al secondo comma, dopo le parole: « formazione scolastica », aggiungere le altre: « Le Regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la par-

tecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione»; infine, dopo le parole: « la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni », aggiungere la parola: « scolastici ».

R O S S A N D A M A R I N A . Non farò perdere altro tempo alla Commissione perchè, in realtà, anch'io credo che si sia superato abbondantemente il tempo strettamente necessario per la discussione di questo piccolo disegno di legge. Tuttavia, nel corso della discussione in Sottocommissione sono emerse perplessità circa l'opportunità di questo provvedimento, preoccupazioni circa una formazione del personale ad un ritmo un po' accelerato rispetto al programma e si è fatto intendere che si tratti di un regalo alle categorie interessate.

Vorrei sottolineare invece (e mi sembra che ciò sia stato già detto nella relazione del senatore Costa) che si tratta di un provvedimento non diretto a far piacere ad una categoria, ma reso necessario dall'andamento della formazione degli infermieri professionali nel corso degli ultimi venti anni: mi riferisco alla relazione dettagliata che si trova nell'ultimo rapporto CENSIS del 1979 in cui si osserva che dal 1966 al 1976 si è verificato un accrescimento globale nel numero degli infermieri, ma il rapporto fra gli infermieri professionali e quelli generici è rimasto costante con la proporzione di uno a due; il normale andamento delle scuole, senza interventi particolari, non è riuscito a modificare il rapporto.

D E L N E R O . Stranamente, le Regioni bloccano il numero per l'ammissione alle scuole!

R O S S A N D A M A R I N A . Non tutte le Regioni l'hanno fatto. Ad esempio, la regione Emilia-Romagna, in considerazione della situazione, ha elaborato un progetto per la formazione di 4.000 infermieri utilizzando la legge n. 285 per favorire l'immissione in questa professione di giovani diplomati disoccupati, offrendo loro una condizione retributiva migliore.

Sono evidenti le differenze fra Regione e Regione e fra Regioni meridionali e del Centro-Nord.

Non si è quasi proceduto ad aprire scuole dal 1975 in poi, da quando, cioè, è diventata attiva la legge che recepisce l'accordo di Strasburgo. Perciò ritengo che anche il provvedimento all'esame possa rappresentare uno stimolo perchè le Regioni che sono state ferme si diano da fare nell'aumentarne il numero: infatti le singole scuole non possono allargare oltre i limiti la propria ricettività. Il fatto che sia necessario andare avanti con questo provvedimento è affermato anche nel testo della relazione al disegno di legge n. 496 per il Piano sanitario nazionale che a pagina 55 commenta il provvedimento in discussione (del quale dunque si parla da più di un anno), concludendo col dire: « Si tratta di un progetto che non può essere confuso con misure di sanatoria che non sarebbero compatibili con la logica del Piano sanitario ». Abbiamo, pertanto, più di un'autorevole dimostrazione a sostegno dell'utilità dell'intervento.

Per quanto riguarda, poi, i dettagli cui ha accennato la senatrice Jervolino Russo, a me sembra che sia molto ragionevole accogliere la sua proposta concernente i due anni di servizio. Per parte mia, sarei stata favorevole anche ad un anno in base alla considerazione che meno tempo passa dalla fine della scuola e più è facile che il personale si inserisca in un nuovo corso. Comunque, la proposta di due anni può essere accettata e così pure la modifica formale suggerita dalla senatrice Jervolino Russo per i tre anni « scolastici » di durata del corso.

Gli emendamenti che intendo proporre all'attenzione della Commissione sono due.

All'articolo 1, comma secondo, inserire dopo il terzo capoverso: « nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867 ».

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

Tale formulazione consente alle Regioni, sotto la loro responsabilità, di far sì che per gli allievi che abbiano già frequentato corsi con un certo numero di ore di teoria e di tirocinio, queste possano considerarsi valide ai fini del diploma di infermieri professionali in quanto siano state coerenti con il contenuto del corso per infermieri professionali, quindi per la formulazione di piani di studio ridotti, come richiesto dai sindacati.

Da parte nostra, riteniamo utile la pratica applicazione di questa norma perchè consentirebbe ai candidati di accedere, in alcuni casi, direttamente al secondo anno di corso. In questo modo si alleggerirebbe la pressione sul primo anno e quindi sul complesso delle strutture scolastiche che dovranno accettare una discreta massa di richiedenti. La garanzia che questo accesso non avvenga in modo automatico sta appunto nella possibilità che le Regioni hanno di controllare che le ammissioni siano fatte secondo un piano di studio accettabile e coerente col principio delle norme istitutive dei corsi. Anche il riferimento al decreto presidenziale n. 867 garantisce la formazione teorico-pratica secondo legge.

Raccomando alla Commissione di accogliere questo emendamento sia per una distribuzione più equilibrata delle richieste di riqualificazione all'interno delle scuole, sia per accelerare di un anno, quando è possibile, l'iter della formazione e riqualificazione professionale, che è così urgente in relazione alla necessità di invertire il rapporto fra infermieri generici e infermieri professionali nel nostro Paese.

Inoltre, siamo tutti d'accordo che il provvedimento non altera affatto nè lo spirito nè la lettera della direttiva CEE. Comunque, anche se ciò avvenisse, vorrei ricordare che le direttive CEE hanno l'obiettivo di proteggere le persone che hanno un diploma professionale e si recano all'estero, affinché esso sia valido in tutti i paesi della Comunità. Tali direttive non sono, pertanto, formulate in funzione dei bisogni di programmazione sanitaria dei vari paesi: si tratta di due cose completamente diverse e credo che proprio in questo spirito si spieghi l'esistenza all'interno della direttiva di una clausola

la quale stabilisce che in determinate condizioni i paesi possano decidere una deroga. Comunque, noi restiamo all'interno anche della lettera della direttiva della CEE.

L'altro emendamento tende ad aggiungere al secondo capoverso del secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « formazione scolastica », le altre: « Le Regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ».

Tale formulazione potrebbe essere superflua se sapessimo che esiste dappertutto una sistematica collaborazione fra i diversi organi. La sua introduzione, nella realtà attuale, può invece utilmente incentivare la collaborazione fra gli organi del Ministero della pubblica istruzione e le Regioni affinché questa riqualificazione venga attuata. A mio parere costituirebbe anche una garanzia in più perchè i candidati giungano all'esame-colloquio con un livello di preparazione corrispondente a dieci anni di scuola media.

GROSSI. Vorrei proporre un emendamento all'articolo 3 perchè nel testo della Sottocommissione, il quale stabilisce che: « Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici », si dimenticano gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti di rieducazione, le attività sanitarie svolte nei penitenziari e negli ospedali militari.

PRESENTE. La Commissione è sovrana e può quindi inserire in una legge quello che ritiene più opportuno: io posso soltanto prenderne atto. Però vorrei far rilevare che nelle carceri giudiziarie spesso le persone che svolgono funzioni di infermiere non hanno alcun titolo. Ho l'impressione, pertanto, che ci troveremmo di fronte ad ulteriori difficoltà.

COSTA, relatore alla Commissione. Quali, ad esempio, la necessità di dover richiedere il parere della Commissione giustiziana, competente per materia, con la con-

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

seguenza di dover ulteriormente rinviare la approvazione del disegno di legge.

ARGIROFFI. Se discutiamo di un provvedimento così particolare e specifico, è impossibile non tener conto — anche se non ne abbiamo avuto comunicazione ufficiale — che si sta avanzando un'ipotesi giuridica relativa ad un'altra figura, all'interno della quale, però, non è possibile che noi possiamo accettare, nè prima di avere ufficiale conferma, nè dopo che ciò sia avvenuto, che ci siano degli infermieri che vengono considerati tali e in qualche modo sono autorizzati ad agire e ad intervenire senza rivestire le specifiche caratteristiche previste da questo disegno di legge. Possiamo semmai dire che non si può operare come infermiere se non si è in possesso di questi titoli; se poi ci dovranno essere delle figure di infermieri che dovessero agire all'interno delle carceri giudiziarie, gli infermieri i quali già in precedenza devono, a mio parere, e non possono non rivestire specifiche caratteristiche di categoria, potranno specializzarsi secondo alcune attribuzioni e secondo alcuni titoli che li abiliteranno ad agire, appunto, come infermieri all'interno del carcere giudiziario. Non è proponibile il contrario di questa ipotesi e cioè che degli operai o manovali vengano assunti per essere promossi al ruolo di infermieri. Non può esserci altra soluzione.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Grossi non è priva di fondamento, perchè stiamo perdendo di vista una realtà, e cioè che nel nostro servizio sanitario ci sarà bisogno tanto di infermieri generici, quanto di infermieri professionali.

ARGIROFFI. Gli assessorati regionali già indicono corsi soltanto per infermieri professionali; il fatto stesso che questa legge si proponga con tanta urgenza, dimostra che non si può proseguire sulla strada degli infermieri generici. Nella nuova pianta organica degli ospedali, compreso quello di cui gestisco la presidenza, è stata spazzata via la figura dell'infermiere generico: possiamo dimenticarlo?

COSTA, relatore alla Commissione. Oltre a quanto detto dal senatore Grossi, vorrei dire che le carceri giudiziarie sono abilitate a fare corsi per infermieri nell'ambito della vigente normativa che stiamo appunto abrogando: una volta soppressa la normativa, vengono meno anche le scuole. Peraltro sarei favorevole a che le osservazioni del senatore Grossi fossero trasformate in un ordine del giorno.

GROSSI. Propongo il seguente ordine del giorno:

La 12^a Commissione permanente del Senato,

preso atto dell'attuale non coordinata situazione del settore,

raccomanda al Governo di voler assicurare che il divieto di istituire i corsi per infermiere psichiatrico e di rilasciare certificati di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico sia esteso, uniformemente, per le attività sanitarie psichiatriche negli istituti di rieducazione, nei penitenziari e negli ospedali militari (0/445/1/12)

SPINELLI. Preannunciando il nostro voto favorevole al disegno di legge, vorrei rilevare come lo scopo di questo provvedimento sia la maggiore qualificazione degli infermieri generici, tale da metterli al livello di quelli professionali. La nostra parte ritiene — non è un mistero, lo sosteniamo da tempo — che il livello di assistenza infermieristica debba essere, anche per quanto riguarda gli infermieri professionali, migliorato rispetto all'attuale realtà. Pur conoscendo i limiti delle direttive della CEE, ricordati dalla collega Rossanda, bisogna pur dire che esse hanno una validità, in quanto sono uno strumento per indicare, anche al nostro Paese, la necessità di adeguare il livello di preparazione professionale degli infermieri a quello degli altri paesi, specificamente della Comunità. Io sarei ancora più drastico, nel senso che bisognerebbe, una buona volta, sopprimere le scuole per infermieri generici, in maniera che

d'ora in poi l'unica figura reale sia quella dell'infermiere professionale, con un adeguato livello culturale di base, con una preparazione professionale adeguata ai corsi triennali; poichè sono convinto che proprio la qualità del personale intermedio può servire a qualificare il servizio sanitario nazionale, è necessario fare dei passi avanti in questo senso.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, devo dire che condivido le conclusioni della senatrice Jervolino Russo, così come condivido le proposte della Sottocommissione; mi dichiaro altresì favorevole ai due emendamenti presentati dalla senatrice Rossanda. Mi soffermerò in particolare sul secondo comma dell'articolo 1 non certo a motivo di soddisfazione di una richiesta che viene dalle categorie, ma perchè ritengo equo tener conto del *curriculum* precedente degli infermieri generici, anche per acquisire il titolo di abilitazione o quelli derivanti da corsi di aggiornamento eventualmente frequentati.

Naturalmente, occorre agire anche qui *cum grano salis*, non intendendo cioè che si possa assorbire tutto o in gran parte il corso di riqualificazione. Mi pare, però, giusto che almeno una parte del monte-ore complessivo che abbiamo adeguato alla normativa CEE possa essere considerato assorbito dal *curriculum* precedente e ritengo, inoltre, che ciò serva anche allo scopo di reperire, nei tempi più brevi possibili e con garanzie di serietà, altri infermieri che abbiano la qualificazione cui accennavo prima.

Tutto ciò premesso, presento il seguente emendamento da inserirsi all'articolo 3 del testo proposto dalla Sottocommissione: « Sono soppressi i corsi per infermieri generici ».

D E L N E R O . Vorrei fare una osservazione: il disegno di legge va incontro, come è stato giustamente detto, ad esigenze ampiamente sottolineate non soltanto dalle categorie interessate, ma anche dagli ospedali per avere del personale maggiormente qualificato. Non si tratta, cioè, di attuare una ennesima sanatoria, ma di dare un contributo alla riqualificazione del personale in servizio.

L'orientamento che predomina attualmente è di assorbire gli infermieri generici nei professionali, eliminando quindi i primi. Tutto questo richiede una serie di provvedimenti in sede di contrattazione collettiva onde non creare vuoti nell'attività ospedaliera.

Infatti, certe attività assegnate agli infermieri generici verranno rifiutate da quelli professionali e non vorrei che, scomparsi gli infermieri generici, queste mansioni venissero declassate assegnandole all'inserviente e provocando così un peggioramento dell'assistenza ai malati. Vi saranno certi limitati compiti dell'infermiere generico che potranno anche passare all'inserviente, ma altri dovranno essere assunti dall'infermiere professionale. Desidero che queste mie osservazioni siano inserite a verbale.

Detto questo, vorrei ancora fare dei rilievi di carattere generale: nel testo della Sottocommissione è stata tolta la dicitura « infermieri volontari della CRI », i quali secondo la normativa precedente potevano essere abilitati all'esercizio dell'arte ausiliaria dopo aver rivolto una domanda al medico provinciale che aveva tale facoltà ed erano quindi equiparati agli infermieri generici. Pregherei il Governo di voler controllare se la legge in discussione abroga le precedenti norme in materia e se del caso inserire nella stesura finale idoneo emendamento onde evitare inutili complicazioni.

Sono d'accordo sull'emendamento proposto dalla senatrice Rossanda, e cioè di dare alle Regioni la possibilità di organizzare corsi preparatori per l'esame di cultura generale sostitutivo della scuola media superiore, perchè ciò costituisce, tra l'altro, un incitamento per le stesse Regioni ad agire in tale senso ed un incitamento all'autorità scolastica a sperimentare iniziative in questa direzione.

Tengo a dire che con questo provvedimento non viene abrogata la necessità del titolo di studio richiesto dalla normativa europea (10 anni) sostituito da un colloquio, ma in via eccezionale e straordinaria si ritiene sufficiente un corso di otto anni di studio, completati da un corso di cultura generale, solo per questo personale dotato di particolare esperienza. Ritengo tutto ciò corret-

12^e COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

to, e che non si vada contro le norme dell'ordinamento generale dello Stato.

Poniamo inoltre attenzione affinché il corso di tre anni sia un corso effettivo: dico questo perchè temo che esso diventi una specie di farsa in sede di applicazione, in quanto le scuole sono ancora poco diffuse, specie in certe regioni d'Italia, e non vi è stato un adeguato stimolo alla loro istituzione. In passato, ottenere per gli ospedali di organizzare queste scuole costituiva, per certe ragioni, una battaglia da vincere con difficoltà; ora, tali difficoltà sono diminuite per gli ospedali che hanno la competenza e la serietà sufficienti per l'istituzione di tali corsi. Essi, però, non si possono attuare negli ospedali di zona, per cui il personale che lavora in detti ospedali dovrà spostarsi dalla propria città per frequentare i corsi, rischiando di non poterli frequentare normalmente perchè le lezioni si tengono di solito di mattina, per cui si dovrebbero organizzare sezioni speciali che restino però serie. Non è il caso di ripetere come nel nostro Paese troppe scuole che rilasciano diplomi di vario tipo si riducono a cosa modesta, per cui ho accennato che mi riservavo di presentare un ordine del giorno nel quale la Commissione richiamasse l'attenzione di coloro che dovranno gestire le scuole per infermieri affinché i corsi siano seri.

Ho molte perplessità sulla questione della valutazione del piano di studi fatti in precedenti corsi perchè di fronte alle pressioni sindacali ed alla debolezza dei vari amministratori, temo si giunga, praticamente, ad una cancellazione del corso. Pertanto, su questo emendamento sono perplesso non in linea teorica, ma perchè ho una tremenda paura delle applicazioni pratiche.

Sono d'accordo nel portare a due anni il periodo di servizio per gli infermieri professionali di cui all'emendamento della senatrice Jervolino Russo, e nel precisare che i tre anni sono scolastici.

Un'osservazione per quanto riguarda l'articolo 2 del testo proposto dalla Sottocommissione, il cui dettato mi pare estremamente pericoloso. Mi sembra poco serio legiferare a futura memoria, affermando che dovremo fare un'altra legge, conseguenza di questa che stiamo per approvare: ciò è

decisamente discutibile. Tale principio, infatti, venne molto criticato quando si moltiplicò la normativa sugli sconti farmaceutici e venne stabilito che si sarebbe provveduto alla sistemazione dell'ufficio sconti farmaceutici con futura legge. A mio giudizio il Parlamento non deve ricorrere a dei promemoria per il futuro. La cosa più grave, comunque, è che una dizione del genere, una volta estesa dai policlinici universitari alle altre cliniche e ospedali, possa creare non dico un diritto, ma un interesse legittimo che i posti che vengono istituiti vadano necessariamente agli infermieri generici che hanno seguito questi corsi. Presento, pertanto, il seguente emendamento all'articolo 2 del testo elaborato dalla Sottocommissione: dopo le parole: « policlinici universitari » aggiungere le altre: « e tenuto conto dei nuovi profili professionali », e al termine dell'articolo, dopo la parola: « organico », aggiungere le seguenti: « e alla globale revisione dei posti di infermiere professionale ».

Tenuto conto dell'andamento della discussione, reputo inoltre opportuno presentare il seguente ordine del giorno (che reca anche la firma dei senatori Jervolino, Costa e Forni):

La 12^a Commissione permanente del Senato,

ritenuta la necessità di garantire che la legge raggiunga un effettivo risultato di qualificazione professionale;

atteso che occorre agevolare la frequenza al corso di riqualificazione degli infermieri generici in servizio,

invita il Governo e le Regioni, per quanto di competenza, a impartire direttive onde agevolare con idonea organizzazione di turni di lavoro, ferie, permessi, eccetera, la frequenza ai corsi di riqualificazione del personale in servizio, nonchè a garantire che le frequenze ed il profitto siano adeguatamente controllati. (0/445/2/12)

Con queste osservazioni, e ricordando che il disegno di legge vuol dare un contributo alla qualificazione del personale, dichiaro, a nome del Gruppo democristiano, che esso

12^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

merita il nostro voto favorevole, purchè la interpretazione della legge sia nello spirito e nel senso che mi sono permesso di illustrare.

JERVOLINO RUSSO ROSA. Insieme ai colleghi Costa, Del Nero e Forni presento il seguente ordine del giorno:

La 12^a Commissione permanente del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 445,

invita il Governo a voler provvedere a presentare con urgenza una proposta legislativa per la riorganizzazione di tutto il settore del personale sanitario paramedico in conformità della direttiva della CEE. (0/445/3/12)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

QUARENGHI VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Desidero fare alcune osservazioni sui singoli punti. A parte lo spostamento del primo comma dell'articolo 1, che rappresenta un fatto formale, il Governo intende fare alcuni rilievi al secondo comma del testo proposto dalla Sottocommissione. Nel testo originario si parlava di tre anni: nel testo elaborato dalla Sottocommissione si è passati a cinque. Questo è un problema che solleva effettivamente delle difficoltà, perchè se lo se i corsi venissero soppressi a partire da una data precisa potremmo calcolare quanti sono attualmente gli infermieri generici.

SPINELLI. Infatti ho presentato un emendamento soppressivo delle scuole per infermieri generici.

QUARENGHI VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. La soppressione non è proporzionata a questo modesto disegno di legge di riqualificazione professionale, più giustamente e opportunamente essa dovrebbe rientrare nella legge-quadro per il personale sanitario.

SPINELLI. Sono disposto a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

QUARENGHI VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. È stato giustamente rilevato dal senatore Del Nero che non si può rimettere in discussione, con questo disegno di legge, un profilo professionale e il relativo mansionario: l'intervento sarebbe sproporzionato all'attuale momento legislativo. Se da tre anni passiamo a cinque anni aumentiamo il numero degli infermieri generici che acquisiscono il diritto ad accedere al livello di infermiere professionale; se sopprimiamo la figura dell'infermiere generico, congeliamo il numero di questi e possiamo quantificare e programmare: la programmazione, specie in alcune regioni, è indispensabile, altrimenti non si sa bene che cosa può accadere sotto il profilo occupazionale.

Quindi se il Senato accede all'emendamento dei cinque anni, il Governo non si opporrà, però ci troveremo di fronte a obiettive difficoltà, anche se in parte — ma soltanto in parte — corrette dal fatto che l'anno di attività di servizio previsto diventa due anni.

Il Governo si riserva di presentare un emendamento che potrebbe essere correttivo di questa situazione; lasciando la norma dei cinque anni, si potrebbe però aggiungere che, a partire dal 1° gennaio 1983, si sopprimono i corsi per infermieri professionali, ed eventualmente approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a portare a termine la legge-quadro sui profili professionali.

SPINELLI. Perchè un termine così lontano?

QUARENGHI VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Per una questione di quantificazione; il Governo è favorevole a tre anni; se però il Parlamento elevasse il termine a cinque, l'auspicata soppressione delle scuole per infermieri generici tarderebbe a sopraggiungere e conseguentemente il numero degli infermieri ge-

12ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

nerici che accedono ai corsi di qualificazione per infermiere professionale aumenterebbe.

S P I N E L L I . Ma le scuole verranno soppresse!

Q U A R E N G H I V I T T O R I A , sottosegretario di Stato per la sanità. È questa l'incongruenza, o quanto meno l'inopportunità di parlare di soppressione dei corsi in un disegno di legge come questo, che tende alla riqualificazione.

La senatrice Rossanda propone di inserire, dopo le parole « decimo anno di formazione scolastica », le seguenti: « Le Regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ».

Anche in questo caso esiste una difficoltà. Per un certo verso non si può imporre per legge il comportamento degli organi periferici. Si dovrebbe dare per scontato che questi collaborino con le Regioni in tutto ciò che concerne la formazione culturale generale. Il termine « coinvolgimento », quindi, ha un altro significato, che andrebbe anche bene se non riguardasse soltanto iniziative intese a preparare il personale a sostenere detti esami e colloqui, ma riguardasse l'esame-colloquio, perchè tale esame-colloquio è da intendersi (come precisato da tutte le parti politiche) non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, peraltro inesistente. Tale esame non dà, infatti, la possibilità di iscriversi al terzo anno dell'istituto per geometri, o delle magistrali, o degli istituti tecnici, ma è finalizzato al solo fine di ammissione ai corsi di formazione per infermieri professionali. Ritengo perciò che l'emendamento presentato dalla senatrice Rossanda, che vuole collegare l'esame-colloquio al Ministero della pubblica istruzione, sia equivoco, e quindi inaccettabile, a meno che non lo si chiarisca specificando, ad esempio, che tale esame-colloquio non ha la finalità del conseguimento di un titolo di studio, ma serve solo ai fini di ammissione ai corsi di infermiere professionale.

Ritengo inoltre che non si possa coinvolgere il Ministero della pubblica istruzione nei corsi solamente, e non anche negli esami. O lo si coinvolge in entrambi, o in nessuno dei due. Se parliamo di « formazione scolastica » e non di « formazione generale », dobbiamo inserire anche « d'intesa tra il Ministero della sanità ed il Ministero della pubblica istruzione », ed in particolare dobbiamo prevedere che della commissione per l'esame-colloquio faccia parte anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dalla senatrice Rossanda, che prevede che si tenga conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti, condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Del Nero. Alcuni corsi, specie i più recenti, comprendono insegnamenti teorico-pratici che effettivamente, in parte, corrispondono ad alcuni insegnamenti previsti nei corsi per infermieri professionali. Però ci sono obiettive difficoltà nella valutazione, e altri ostacoli praticamente insormontabili. Il Governo, quindi, si attiene alla dizione della Commissione mostrando le stesse perplessità del senatore Del Nero in merito all'emendamento.

Per il resto dell'articolo 1 non c'è nulla da aggiungere.

Circa l'articolo 2, il Presidente, nel suo intervento iniziale, aveva proposto di mantenere il testo di tale articolo mentre la Sottocommissione ha proposto di sopprimerlo. Il Governo preferisce la proposta avanzata dalla Sottocommissione, condividendone le motivazioni.

A R G I R O F F I . Vorrei comprendere meglio un aspetto dell'esame: la commissione che vorrebbe dare un giudizio di merito sull'ammissibilità dei vari soggetti ai corsi, da chi è costituita? Mi sembra che nel disegno di legge non vi sia alcuna indicazione in tal senso.

Q U A R E N G H I V I T T O R I A , sottosegretario di Stato per la sanità. La com-

12^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

posizione delle commissioni è affidata alle Regioni.

ARGIROFFI. Quindi da Regione a Regione varierà la composizione delle commissioni.

QUARENGLI VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Si dovrebbe suggerire che ci sia un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della sanità.

ARGIROFFI. Questi problemi sono stati alla base delle perplessità avanzate sulla validità dei titoli delle vigilatrici d'infanzia in Sicilia, laddove queste scuole non disponevano di un commissario governativo, affinché si potesse esercitare professionalmente al di fuori della Sicilia stessa.

QUARENGLI VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda l'articolo 3 del disegno di legge n. 445, ora diventato articolo 4, concernente il finanziamento, esso è stato concordato tra il Ministero della sanità e il Ministero del tesoro, dopo le eccezioni mosse dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

Resta il problema dell'articolo 4, ora diventato articolo 2. Ebbene, è chiaro che coloro che avranno frequentato i corsi triennali e saranno diventati infermieri professionali possono avere i posti previsti per gli infermieri professionali, perchè non sono infermieri di seconda categoria, ma, una volta che abbiano superato l'esame di Stato, dopo tre anni di corso, sono infermieri professionali a tutti gli effetti.

Resta, invece, il termine formale che si debba provvedere con legge dello Stato, anche se non vedo in quale altra forma si possa provvedere.

ROSSANDA MARINA. Non con provvedimenti amministrativi, ad esempio.

QUARENGLI VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Certo, perchè sarebbe ancora più grave, e potrebbe

rendere la situazione ancora più incomprensibile. Modificare una legge dello Stato, invece, è compito di un'altra legge.

Per concludere, affrontiamo quello che è diventato ora l'articolo 3: « Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici ».

A tale articolo il Governo propone il seguente comma aggiuntivo: « A partire dall'anno scolastico 1982-1983 sono soppressi i corsi per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 ». In questo modo viene formalizzato il discorso precedente.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare, onorevole Sottosegretario, che la soppressione dei corsi comporta che negli ospedali non vi saranno più infermieri generici.

QUARENGLI VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Quello che si vuole è fissare una data a partire dalla quale i corsi diventeranno ad esaurimento.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuna la presentazione di un ordine del giorno sull'argomento.

SPARANO. Vorrei raccomandare al rappresentante del Governo di fornire anche i dati relativi alla situazione del personale infermieristico nelle carceri là dove esistono, allo stato, situazioni nuove derivanti dalla carcerazione di numerosi tossico-dipendenti a causa dei crimini commessi. In relazione a ciò si è, infatti, creata la necessità, anche all'interno delle strutture carcerarie normali, oltre che nei manicomi giudiziari, della presenza di personale qualificato, sulla situazione del quale, ripeto, desideriamo essere informati.

QUARENGLI VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sarà mia premura presentare un'informativa accurata a tale riguardo.

Rispondo al senatore Del Nero sulla questione della Croce Rossa. Esiste una legge del 4 febbraio 1963, n. 95, « Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana », che all'articolo 1 recita: « Il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 ».

Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno 0/445/1/12 presentato dal senatore Grossi, e l'ordine del giorno 0/445/2/12, presentato dai senatori Del Nero, Jervolino Russo, Costa e Forni per quanto di competenza del Governo. Dichiaro, infine di accogliere l'ordine del giorno 0/445/3/12 presentato dai senatori Costa, Jervolino Russo, Del Nero e Forni.

S P I N E L L I Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato all'articolo 3 del testo proposto dalla Sottocommissione, ritenendolo assorbito da quello presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E. Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 1.

L'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046

In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni organizzano la riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso della abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore ad un anno e siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ammettendoli alle scuole per infer-

mieri professionali. L'ammissione alle scuole avviene nel rispetto dei seguenti principi:

il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non può essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generale corrispondente al decimo anno di formazione scolastica. Dal detto esame sono esonerati coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore;

la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni;

gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo la vigente normativa;

per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di lire 120 000 annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.

Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, è esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non è cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario

Metto ai voti il primo comma.

È approvato.

Al primo paragrafo del secondo comma la stessa Sottocommissione prospetta la possibilità di un emendamento alternativo tendente a sostituire le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » con le altre: « per un periodo non inferiore a tre anni ».

12^a COMMISSIONE

3 RESOCONIO SIEN (23 gennaio 1980)

La senatrice Jervolino Russo ha invece presentato un emendamento tendente a sostituire le medesime parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » con le altre: « per un periodo non inferiore a due anni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla senatrice Jervolino Russo

È approvato.

La senatrice Jervolino Russo ha inoltre presentato, sempre al secondo comma, un emendamento tendente ad aggiungere al secondo capoverso, dopo le parole: « formazione scolastica », le altre: « Le Regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ».

Io stesso sono presentatore di un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « formazione scolastica » le altre: « L'esame-colloquio deve essere praticato da una commissione della quale fanno parte un rappresentante della Pubblica istruzione, un rappresentante della Sanità ed un rappresentante della Regione ».

C O S T A , *relatore alla Commissione.* Il concetto che si vuole esprimere nell'emendamento della senatrice Jervolino Russo, al quale mi dichiaro favorevole, è il seguente: si intende colmare una lacuna in quanto non si può parlare di esame-colloquio, inteso ad accertare l'adeguato livello culturale generale degli infermieri generici e psichiatrici per l'ammissione ai corsi, senza precisare la formazione dalla commissione d'esame, la quale, non c'è dubbio, deve essere a livello regionale e deve prevedere la presenza di un rappresentante periferico del Ministero della pubblica istruzione. L'emendamento, inteso in tal senso, potrebbe anche essere unificato con quello del Presidente, con il quale ha molto in comune.

R O S S A N D A M A R I N A . Mi è sembrato che l'onorevole Sottosegretario espri-

mendosi sul mio emendamento abbia espresso perplessità sull'utilità di coinvolgere le strutture periferiche del Ministero della pubblica istruzione. Se l'emendamento della senatrice Jervolino Russo è conseguente a quello presentato da me, vorrei prospettare l'ipotesi di ritirarlo, allo scopo di non complicare troppo le cose. Infatti io mi preoccupo, per la mia esperienza, che subordinare l'esame-colloquio all'atto burocratico della nomina del rappresentante della pubblica istruzione comporti un notevole rallentamento nelle operazioni di formazione delle commissioni. Io temo, in sostanza, i ritardi che comporta la nomina di un rappresentante che deve venire da Roma.

C O S T A , *relatore alla Commissione.* Per questo si parla di organi periferici.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A . Cercando di fondere il nostro emendamento con quello del Presidente, forse si arriva ad un sistema abbastanza organico. Ciò da un punto di vista strettamente legislativo potrebbe anche essere ridondante, perchè le Regioni possono già promuovere iniziative regionali per preparare il personale a sostenere un esame-colloquio. Infatti anche l'esame-colloquio finalizzato all'accertamento della formazione professionale rientra nelle competenze delle Regioni.

Ma qui è stata detta una cosa che a me sembra giusta: che, nella sostanza, questo emendamento ha un valore incentivante, indipendentemente dal fatto se ciò sia possibile o meno secondo la legislazione vigente; incentivante nel senso di promuovere, mandare avanti una sistematica collaborazione tra Regione e Ministero della pubblica istruzione per la serietà di questa iniziativa. Da questo punto di vista mi pare che il discorso si possa accogliere.

Pero, una iniziativa seriamente fatta ha bisogno di un momento accertativo che non può essere lasciato nel vuoto.

Allora, fermo restando che c'è una competenza primaria delle Regioni e che il superamento dell'esame-colloquio porta non all'acquisizione di un titolo ma semplicemente ad un accertamento finalizzato all'inizio del

corso per infermieri professionali, lo scopo dell'emendamento è quello di ancorare l'esame colloquio agli organismi scolastici che hanno collaborato all'espletamento del corso, in modo che essi siano presenti anche nel momento finale. Io sottolineerei la presenza degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, ma quella degli organi del Ministero della sanità mi lascia un poco più perplessa. Comunque mi sembra che il fatto di coinvolgere il Ministero della pubblica istruzione nella fase di preparazione e anche nella fase di accertamento dia una ulteriore garanzia della serietà di questa preparazione.

Ritengo comunque che specificare qual è l'organo che deve poi fare questo esame-colloquio faciliti anche l'attuazione concreta della legge e corrisponda alla logica con cui ci stiamo muovendo.

BELLINZONA. Una osservazione: noi siamo i meno idonei a fare la guerra alla Sanità; però io penso questo: si tratta di un esame-colloquio teso ad accertare elementi di cultura generale; quelli di preparazione specifica intervengono al termine del corso.

PRESIDENTE. Poichè non mi pare possibile giungere ad un accordo, passiamo alla votazione dei singoli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente ad aggiungere al secondo capoverso del secondo comma, dopo le parole: « formazione scolastica », le altre: « L'esame-colloquio deve essere praticato da una commissione della quale fanno parte un rappresentante della Pubblica istruzione, un rappresentante della Sanità e un rappresentante della Regione ».

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento presentato dalla senatrice Rossanda, tendente ad aggiungere al secondo capoverso del secondo comma, dopo le parole: « formazione scolastica », le seguenti: « Le Regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale sco-

po possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ».

QUARENGHI VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è contrario, nella logica di prima; cioè nel senso che questo emendamento è ridondante, non è necessario. Lo ribadisco ancora.

COSTA, relatore alla Commissione. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla senatrice Rossanda.

È approvato.

Passiamo all'emendamento presentato dalla senatrice Jervolino Russo tendente ad aggiungere, al secondo capoverso del secondo comma, dopo le parole: « formazione scolastica », le seguenti:

« Le Regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ».

COSTA, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

QUARENGHI VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla senatrice Jervolino Russo.

È approvato.

E' chiaro che i due periodi testé aggiunti dopo le parole: « formazione scolastica » devono essere coordinati. A mio avviso, il periodo proposto dalla senatrice Rossanda deve secondo logica precedere quello proposto dalla senatrice Jervolino Russo.

Passiamo all'emendamento presentato dalla senatrice Jervolino Russo tendente ad ag-

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

giungere al terzo capoverso del secondo comma, dopo le parole: « la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni », la parola: « scolastici ».

C O S T A, *relatore alla Commissione.*
D'accordo.

QUARENghi VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Anche io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla senatrice Jervolino Russo.

E approvato.

La senatrice Rossanda ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il terzo capoverso del secondo comma, il seguente:

« nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867 ».

QUARENghi VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è contrario.

C O S T A, *relatore alla Commissione.* Vorrei chiedere alla collega Rossanda di pensare un istante se sia opportuno mantenere o meno questo emendamento. I piani di studio sono stati stabiliti per decreto del presidente della Repubblica del 13 ottobre 1975, n. 867. In tali programmi il numero di ore previsto per le singole materie è indicativo, fermo restando il numero totale minimo di ore di insegnamento per il tirocinio per ciascuno anno scolastico. Dovremmo, quindi, modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 867, se vogliamo poi modificare

il tipo di corso e il numero di ore complessive; altrimenti rischiamo di dare solamente un'indicazione, che nessuno è tenuto a rispettare. La materia è ancora di competenza statale, e quindi ci deve essere un decreto che deve modificare il preesistente. E anche se modifichiamo il testo, dobbiamo specificare esattamente il tipo di modifica che intendiamo introdurre.

R O S S A N D A M A R I N A. Non mi sembra sia molto vero quel che afferma il relatore. Non si tratta di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 867, ma di vedere se vi siano sovrapposizioni di materie tra i corsi già effettuati e questi nuovi corsi. A tale scopo la Commissione dovrebbe essere qualificata per modificare il testo.

C O S T A, *relatore alla Commissione.* Non ne ha la competenza.

R O S S A N D A M A R I N A. Mantengo l'emendamento.

C O S T A, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro contrario.

QUARENghi VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Dichiaro di essere contraria e rimando a quanto ho già detto sulla questione; oltre ad un problema formale, sottolineato dal relatore senatore Costa, esiste anche un problema sostanziale, ricordato dal senatore Del Nero, che ribadisco: i corsi sono stati fatti tanto tempo fa; evidentemente alcuni corsi di cultura generale e di medicina coincidono, ma è difficilissimo trovare le modalità per questa determinazione di piani di studio particolari, soprattutto se si vuol tener fermo che la durata complessiva dell'insegnamento non deve essere inferiore ai tre anni.

Ribadisco quindi il parere contrario del Governo a questo emendamento, e mi sento di invitare la proponente a ritirarlo, anche in considerazione dello stato di elaborazione avanzata in cui si trova attualmente il leggequadro sulla formazione professionale, che affronta anche questi problemi.

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

PRESIDENTE. Senatrice Rossanda insiste sull'emendamento?

ROSSANDA MARINA. Insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla senatrice Rossanda.

È approvato.

Infine, sempre al secondo comma dell'articolo 1, io ho presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto capoverso con il seguente (che ripete la dizione del testo originario): « gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo le modalità di cui al successivo articolo 2 ».

QUARENghi VITTORIA, sottosegretario di Stato per la sanità. Sono contraria.

COSTA, relatore alla Commissione. Confermo di essere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

L'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio del-

l'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1064.

In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni organizzano la riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso della abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ammettendoli alle scuole per infermieri professionali. L'ammissione alle scuole avviene nel rispetto dei seguenti principi:

il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non può essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generale corrispondente al decimo anno di formazione scolastica. Le Regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le Regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Dal detto esame sono esonerati coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore;

la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni scolastici;

nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867;

gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo la vigente normativa;

12^a COMMISSIONE3^o RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di lire 120.000 annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.

Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, è esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non è cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario.

È approvato.

Passiamo all'emendamento da me presentato, tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo, corrispondente all'articolo 2 del testo originario del disegno di legge:

« L'esame di Stato è articolato in una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. I temi e la data di svolgimento delle prove scritte sono fissati annualmente dal Ministero della sanità.

Le commissioni di esame sono nominate con decreto del Ministro della sanità e sono composte di sei membri dei quali uno con funzioni di presidente designato dal Ministro della sanità, uno designato dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Collegio professionale e tre dalle Regioni. Funge da segretario un dipendente del Centro designato dalla Regione.

I compensi spettanti ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge sono fissati con provvedimento regionale.

Ai candidati che superano l'esame disciplinato dai commi precedenti viene rilasciato il diploma di Stato di infermiere professionale recante nell'intestazione l'indicazione del Ministero della sanità. Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e da un componente tra i designati dalle Regioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Al termine dei corsi triennali e in relazione alle unità di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvederà con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Del Nero un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « policlinici universitari », le altre: « e tenuto conto dei nuovi profili professionali », e ad aggiungere, dopo la parola: « organico », le altre: « e alla globale revisione dei posti di infermiere professionale ».

DEL NERO. Chiedo scusa del cambiamento, ma mi pare preferibile aggiungere le parole: « e tenuto conto dei nuovi profili professionali » dopo le parole: « diploma di infermiere professionale ». Il mio emendamento è coerente con le considerazioni svolte dianzi. Quando la revisione deve essere attuata attraverso una legge, non si può limitarla ad una sola categoria e cioè far diventare professionali gli infermieri generici. In questa occasione bisogna realizzare una revisione globale di tutto il servizio in quanto sotto il profilo professionale sarà diverso, e poichè l'infermiere professionale svolge compiti differenziati, chi espletterà le mansioni di infermiere generico? È necessario pertanto attuare una revisione di tutta la pianta organica.

COSTA, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Del Nero.

QUARENghi VITTORIA, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Anch'io.

12^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

MERZARIO. L'accio osservare, però, che questa modifica potrebbe essere accettata soltanto come ordine del giorno perchè noi non possiamo ipotizzare quali saranno in futuro i nuovi profili professionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Del Nero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici.

A questo articolo, che riproduce il primo comma dell'articolo 1 del testo originario del disegno di legge, è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere il seguente secondo comma:

« A partire dall'anno scolastico 1982-83 sono soppressi i corsi per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 ».

Secondo questo emendamento, che sopprime i corsi per l'abilitazione all'esercizio di infermiere generico, fra 8 anni, ad esempio, non vi saranno più infermieri generici?

SPINELLI. Si andranno ad esaurire quelli che già vi sono.

DEL NERO. Mi astengo dalla votazione su questo emendamento perchè, non avendo accolto il criterio della revisione globale della pianta organica, si viene a creare una situazione insostenibile. Non avendo accettato di collegare tale criterio nè ai profili nè alla revisione della pianta organica, praticamente negli ospedali si avranno infer-

micri generici e professionali senza alcun profilo e prospettiva di transizione. Nel mio emendamento che trattava problemi non di oggi, ma di una legge futura, ho richiamato l'attenzione su questo aspetto.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se intervengo in una materia che non sarebbe di mia competenza, ma essendo in sede deliberante, ho il dovere di dire come stanno le cose.

A mio parere, dovremmo fare riferimento alla legge che istituisce il servizio di infermiere generico negli ospedali, e ritengo necessario richiamarsi anche alla legge n. 833, perchè non possiamo abolire i corsi e nello stesso tempo mantenere le funzioni di infermiere generico.

DEL NERO. Senza neppure fare un richiamo ai profili professionali, come io avevo proposto.

ROSSANDA MARINA. Voglio rilevare che le piante organiche degli ospedali che costituiscono la grandissima parte dei servizi sanitari, anche di quelli extraospedalieri, sono materia di competenza delle unità sanitarie locali e non possono essere regolamentate per legge. Dico questo perchè è stato affermato che si creerà una confusione in quanto l'articolo in esame influenzerebbe tutte le piante organiche del servizio sanitario nazionale.

Il suo emendamento, senatore Del Nero, non è stato accolto perchè non era chiaro.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Rossanda, ma la mia preoccupazione deriva dal fatto che l'abolizione dei corsi per infermieri generici potrebbe essere in contrasto con altre norme di legge (magari con la legge n. 833) che prevedono l'utilizzazione di infermieri generici, in quanto arriveremmo all'assurdo che nel nostro Paese esistono due disposizioni di legge di cui una stabilisce la soppressione dei corsi e l'altra prevede il servizio degli infermieri generici.

ROSSANDA MARINA. Signor Presidente, vorrei avere la facoltà di terminare il mio intervento.

La questione della progressiva trasformazione dei posti di infermiere da generici in professionali è argomento di discussione da parecchi anni fra Regioni, Governo e categorie sindacali e, anche se non posso fare un riferimento preciso, leggendo la relazione al piano sanitario nazionale, noi troviamo che vi è l'indicazione della progressiva tendenza a questa necessaria trasformazione. Di conseguenza, non penso possano esservi dubbi per quanto riguarda lo spirito e il significato del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Anch'io desidero chiarire il mio pensiero.

Noi stiamo varando una legge secondo la quale a partire dal 1982-83 saranno soppressi i corsi per infermieri generici. Nel frattempo facciamo fare i corsi di qualificazione agli infermieri generici per farli diventare infermieri professionali. Se nella legge di riforma sanitaria o in altra legge dello Stato è prevista la necessità di usufruire degli infermieri generici, noi approveremo una legge che è in contrasto con un'altra.

S P I N E L L I . Non si può dimenticare che esiste una direttiva della CEE secondo la quale si dovrebbe far scomparire la figura dell'infermiere generico che non dimostri una sufficiente preparazione di base ad una adeguata qualificazione, raggiunta attraverso corsi annuali.

Tra l'altro questa mattina stessa ho parlato con alcuni rappresentanti sindacali nazionali: essi chiedono l'abolizione di queste scuole e il progressivo superamento della figura dell'infermiere generico. Non devo pertanto ripetere quanto ho già detto circa la necessità di pervenire ad un diverso livello di qualificazione dell'assistenza infermieristica: in futuro occorre prevedere soprattutto la figura dell'infermiere professionale. La figura dell'infermiere generico, tuttavia, non scomparirà, ma rimarrà ad esaurimento.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Del Nero, esso avrebbe potuto essere approvato da tutti se fosse stato formulato in maniera più precisa. È evidente che, con il passare del tempo, le piante organiche dovranno essere modificate; tutta-

via appare improprio il riferimento a un qualcosa di molto lontano nel tempo.

P R E S I D E N T E . In tutti i paesi, dell'Est o dell'Ovest, vi sono infermieri professionali e infermieri generici. Vogliamo precedere tutti gli altri? Bene; ma potremmo trovarci di fronte all'incongruenza di avere due leggi contrastanti tra loro.

Ricordo alla Commissione che il senatore Spinelli ha ritirato l'emendamento che aveva presentato all'articolo 3, ritenendolo assorbito da quello presentato dal Governo.

F O R N I . A proposito dell'emendamento presentato dal Governo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che esso si propone di sopprimere i corsi di preparazione degli infermieri generici a partire dal 1982-83. Ritengo che siano validi i motivi di perplessità in ordine alla permanenza, nei mansionari, della figura dell'infermiere generico e, nello stesso tempo, in ordine alla soppressione dei corsi. Poiché il Governo ha appena accettato l'ordine del giorno relativo alla riorganizzazione di tutto il settore paramedico, in occasione dell'esame del relativo provvedimento potremo esaminare la questione in modo più approfondito. Propongo pertanto che il Governo ritiri il suo emendamento e accetti un ordine del giorno nel quale si precisi che della questione si parlerà in occasione dell'esame del provvedimento sulla formazione del personale paramedico.

Q U A R E N G H I V I T T O R I A , sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo ribadisce le motivazioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento in questione. Il fatto che il Governo abbia accettato di allargare da tre a cinque anni significa che si concede una possibilità di riqualificazione ad un numero maggiore di infermieri generici. Sopprimendo i corsi, si contiene il numero di coloro che usufruiscono della riqualificazione straordinaria, si prevede l'accesso ad una migliore qualificazione di cultura generale e professionale di tutto il personale infermieristico. Condivido l'opinione secondo la quale questo tema sarebbe stato più propriamente inserito nell'ambito della legge-

12^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1980)

quadro sulla formazione professionale. Insieme tuttavia per l'approvazione dell'emendamento.

S P I N E L L I . Condivido le considerazioni del rappresentante del Governo e ritengo che, anche in rapporto allo spostamento dei limiti cronologici che la Commissione ha appena approvato, l'emendamento debba essere mantenuto. Del resto, anche in passato è accaduto ripetutamente che in un provvedimento parziale si introducessero emendamenti che comportavano anticipazioni di future riforme. Mi preoccupa, infatti, il pericolo che, se non fissiamo un termine preciso, si verifichi una « inflazione » di infermieri generici nelle scuole che sono gestite nel modo che tutti i colleghi ben sanno.

F O R N I . Ma ciò accadrà comunque, perchè tutti frequenteranno i corsi prima del 1983.

S P I N E L L I . Ma almeno avremo fissato una data limite.

F O R N I . Termini troppo lunghi non spaventano nessuno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

E approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico degli ospedali psichiatrici.

A partire dall'anno scolastico 1982-83 sono soppressi i corsi per l'abilitazione all'eser-

cizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

E approvato.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1980 fanno carico sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I piani di programmazione per i corsi di riqualificazione previsti dalla presente legge devono essere predisposti in modo da poter fruire, quando possibile, del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Ricordo che nel testo proposto dalla Sottocommissione il titolo dovrebbe essere così modificato: « Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

In attesa che la Giunta per gli affari delle Comunità europee esprima il proprio parere, rinvio la votazione finale del provvedimento, nonché le eventuali dichiarazioni di voto.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI